



ASSOTURISMO

Egr.

Sen. Vito Claudio Crimi
Presidente
Sen. Ugo Grassi
Relatore Atto n. 6 (già AG515/XVII)
Senn. Vicepresidenti
Senn. Segretari
Senn. Membri
Comm.ne Speciale per l'esame degli
atti urgenti presentati dal Governo
SENATO DELLA REPUBBLICA

On. Nicola Molteni
Presidente
Onn. Vicepresidenti
Onn. Segretari
Onn. Membri
Comm.ne Speciale per l'esame degli
atti urgenti presentati dal Governo
CAMERA DEI DEPUTATI

00186 Roma

Roma, 24 aprile 2018

Oggetto: Atto n. 6 già n. 515/XVII – Invio osservazioni con modifiche allo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2015/2302 EU sui pacchetti turistici ed i servizi turistici collegati, presentati nel corso dell'Audizione informale del 24 aprile 2018.

Egregi Presidenti, Egregi Senatori, Egregi Onorevoli

all'esito della lettura dello schema di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2302/2015 **Atto del Governo n. 6 (già n. 515/XVII)** all'esame della Commissione speciale del Senato per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo, in rappresentanza delle associazioni del settore ricettivo (ASSOHOTEL, ASSOCAMPING, AIGO) e delle agenzie di viaggio (ASSOVIAGGI) di Confesercenti, chiediamo di voler prendere in considerazione le seguenti integrazioni ed emendamenti al testo del Governo esposti nel corso dell'audizione informale odierna con gli Uffici di Presidenza di codeste Commissioni:

- **all'art. 32** del D. Lgs del 23 maggio 2011 n.79, come risultante dalle modifiche apportate con lo Schema di decreto legislativo in oggetto, **abrogare la lettera a) del comma 2.**

Motivazione:

L'esclusione dall'applicazione della normativa europea sui **pacchetti di quelli di durata inferiore alle 24 ore non comprendenti un pernottamento** già era contenuta nella Direttiva CEE 314/1990. Il legislatore italiano tuttavia, dopo averla recepita col D. Lgs 111/1995, poi assorbito all'interno del Codice del Consumo, D. Lgs 206/2005, l'ha poi eliminata con la



Via Nazionale, 60 – 00184 ROMA

Tel. 06/47251 fax 06/4817211

e-mail: assoturismo@confesercenti.it <http://www.assoturismo.it>

trasposizione di tale decreto all'interno del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (art. 34). Ciò in considerazione dell'opportunità di ricomprendere all'interno della normativa pacchetti anche l'attività del mercato delle escursioni e delle visite guidate, in genere di durata inferiore alle 24 ore. Si chiede pertanto di **eliminare l'esclusione, in continuità con quanto già previsto dalla legislazione vigente**, evitando che il cambiamento crei ripercussioni notevoli, certamente con effetti non a favore della tutela del consumatore. Si evidenzia infine l'impatto che tale esclusione avrebbe sulla **disciplina fiscale** in considerazione del coordinamento tra l'**articolo 74 ter del dpr 633/72** ed il Codice del Turismo.

- all'art. 32 del D. Lgs del 23 maggio 2011 n.79, come risultante dalle modifiche apportate con lo Schema di decreto legislativo in oggetto, **eliminare al comma 2, lett. b) le parole: "e dalle scuole"**.

Motivazione:

Si ritiene non sia conforme ai principi della normativa consumeristica inerente la vendita dei pacchetti e servizi turistici collegati consentire alle scuole di organizzare viaggi per studenti senza garantire il rispetto dei diritti del viaggiatore. Si tratterebbe di una **anomala discriminazione nei confronti di soggetti, quali gli studenti (molto spesso minori)**, i quali viaggerebbero nel caso di occasionalità dei viaggi organizzati dalle scuole senza i benefici e le garanzie previste dalla normativa in commento per tutti gli altri viaggiatori. Peraltro si avrebbe una deroga della normativa sui contratti pubblici per l'affidamento dei servizi da parte dei PA, di **dubbia conformità alla normativa di settore**, con incremento dei rischi anche della responsabilità risarcitoria o erariale per la pubblica amministrazione scolastica.

- all'art. 33 del D. Lgs del 23 maggio 2011 n. 79, come risultante dalle modifiche apportate con lo Schema di decreto legislativo in oggetto, al **comma 1 lett. a) dopo il punto n. 4)** aggiungere, il seguente paragrafo:
 - ***"Sono da considerarsi parte integrante di un altro servizio turistico, ad esempio, il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri, i servizi di trasporto su brevi distanze come il trasporto di passeggeri nell'ambito di una visita guidata, i transfer tra una struttura ricettiva e un aeroporto o una stazione ferroviaria, i pasti, le bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio, o l'accesso a strutture in loco, come piscina, sauna, centro benessere, palestra o spiaggia incluso per i clienti di una struttura ricettiva"***

Motivazione:

L'elencazione, seppure non esaustiva, mutuata dal Considerando 17 della Direttiva ha lo scopo di esemplificare alcuni servizi facenti intrinsecamente parte di un altro servizio turistico, e quindi come tali non sono da considerare come servizi distinti per la composizione di un pacchetto turistico.

- **all'art. 47** del D. Lgs. 23 maggio 2011, n.79, come risultante dalle modifiche apportate con lo Schema di decreto legislativo in oggetto, al **comma 2** dopo le parole **“senza ritardo su richiesta del viaggiatore”** sostituire l'attuale formulazione con la seguente:
 - ***“Tale garanzia non è richiesta nel caso in cui il viaggiatore effettui il pagamento al termine della fruizione del pacchetto turistico. Se nel contratto di pacchetto turistico è incluso il trasporto di passeggeri, l'organizzatore e il venditore forniscono una garanzia anche per il rimpatrio del viaggiatore nonché, se necessario, per il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rimpatrio”***

Motivazione:

La garanzia di cui al comma 2 dell'art. 47 riguarda i pagamenti effettuati per l'acquisto di un pacchetto turistico. Nel caso di pagamento posticipato al termine della fruizione del pacchetto turistico risulta non necessaria in quanto il viaggiatore non è esposto al rischio di perdere quanto versato al professionista nel caso di insolvenza o fallimento di quest'ultimo.

Come previsto dal comma 1 dell'art. 17 della Direttiva, nel caso in cui nel pacchetto non sia incluso il trasporto di passeggeri, non è richiesta la garanzia per il rimpatrio del viaggiatore.

- **all'art. 41, comma 7** del D. Lgs del 23 maggio 2011, n. 79, come risultante dalle modifiche apportate con lo Schema di decreto legislativo in oggetto, **aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente:** *“Tale diritto non opera allorquando l'organizzatore comunica per iscritto nelle informazioni preliminari, o comunque prima della conclusione del contratto, l'esclusione del diritto di recesso”.*

Motivazione:

Si richiede di **ripristinare quanto disciplinato dal 2 comma dell'art. 32 nel vigente testo** del Codice del Turismo. Ed infatti, la disposizione, già armonizzata e conforme ai principi del Codice del Consumo, aveva recepito l'orientamento di consentire l'esercizio del diritto di recesso per i contratti inerenti i pacchetti venduti fuori dai locali commerciali, nell'ipotesi in cui l'organizzatore non avesse informato per iscritto il viaggiatore dell'esclusione di tale diritto. La ratio si fonda sul fatto che i viaggi organizzati presuppongono l'acquisto in anticipo da parte dell'organizzatore di servizi inclusi nel pacchetto, con contratti che prevedono l'applicazione di penali da parte dei fornitori, non automaticamente e agevolmente neutralizzabili nelle ipotesi di legittimo recesso da parte del consumatore: l'obiettivo era quindi di evitare che il riconoscimento del recesso *ad nutum* da parte del viaggiatore facesse rimanere l'organizzatore gravato dai costi per i servizi a terra già prenotati e saldati, a seguito della applicazione delle penali dei fornitori.

- **all'art. 51-quinquies, comma 1** del D. Lgs 23 maggio 2001, n.79, come risultante dalle modifiche apportate con lo Schema di decreto legislativo in oggetto, **aggiungere:** *“I diritti sopraindicati possono essere esercitati anche per la ripetizione dei costi sostenuti dall'organizzatore ai sensi del comma 7 dell'art. 42 nei confronti dei vettori aerei, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento UE 261/04, nonché nei confronti dei fornitori dei servizi inclusi nel pacchetto oggetto di recesso ai sensi del comma 4 dell'art. 41”.*

Motivazione:

Il riferimento al comma 7 dell'art 42 tende a specificare che l'accollo delle spese per assistere il turista che non può rientrare con il volo aereo incluso nel pacchetto, lascia impregiudicati i

diritti dell'organizzatore di ripetere i costi di alloggio dal vettore aereo. Ed infatti, trattandosi di un onere derivante da una "responsabilità oggettiva", in quanto legata a circostanze inevitabili e straordinarie, non appare equo e legittimo imporre tale onere a carico dell'organizzatore del viaggio, poiché l'obbligo di assistenza è espressamente previsto nella Normativa sul trasporto aereo (nella specie Regolamento CE 261/2004), e in passato sulla base di tale Regolamento l'onere di assistenza con la prestazione di alloggio è stata appunto fornita dal comparto aereo.

In relazione al riferimento al 4 comma dell'art. 41, invece, l'emendamento tende a riconoscere espressamente il diritto degli organizzatori di viaggio di un pacchetto oggetto di recesso del viaggiatore, sempre per circostanze eccezionali e inevitabili (quindi sempre nell'area di irresponsabilità dell'organizzatore), di ripetere i costi sostenuti dallo stesso per il pagamento dei servizi inclusi nel pacchetto di cui l'organizzatore subisce il recesso del viaggiatore. In tal caso, infatti, l'organizzatore da una parte è soggetto al rimborso del pacchetto e dall'altra subirebbe un'ingiustificata perdita per aver già pagato in anticipo i costi dei servizi del pacchetto ai fornitori a terra. A sostegno dell'emendamento richiesto si ricorda che **la giurisprudenza ha qualificato il contratto di organizzazione di viaggio (pacchetto) come appalto di servizi** e pertanto i contratti con i fornitori inclusi nello stesso devono subire le sorti del contratto principale di organizzazione secondo la teoria giuridica del "collegamento negoziale" (Cass. Sez. Un.5/10/2015 n.19785); Cass. 19 luglio 2012 n.12454; Cass. sez. III 20.12.2007 n.26958.

- **all'art. 51-septies del D. Lgs 23 maggio 2011, n.79, come risultante dalle modifiche apportate con lo Schema di decreto legislativo in oggetto, aggiungere un comma 9, come segue:**
"9) Ferma l'applicazione delle sanzioni e provvedimenti applicati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per la violazione della legislazione emanata nell'ambito delle competenze loro riservate, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, le disposizioni sopra indicate sono applicate anche ai soggetti che operano abusivamente nella vendita di pacchetti o servizi turistici collegati."

In attesa di cortese riscontro alla presente, cogliamo l'occasione per inviare

Distinti saluti.

Il Presidente nazionale
Vittorio Messina



